#### **STATUTO**

## della società cooperativa

"Istituto di Previdenza Sovvenzione e Mutuo Soccorso dell'Acquedotto di Napoli società cooperativa"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - CAPITALE

ARTICOLO 1 - E' corrente una società cooperativa denominata "Istituto di Previdenza Sovvenzione e Mutuo Soccorso dell'Acquedotto di Napoli società cooperativa", con sede in Napoli.

A cura dell'Organo amministrativo la Cooperativa sarà iscritta nell'Albo Nazionale delle Cooperative di cui all'ultimo comma dell'art. 2512 del cod. civ..

ARTICOLO 2 - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 3 - Il capitale della Cooperativa è illimitato con un minimo di euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero zero) ed è costituito da azioni il cui valore nominale è di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le azioni sono infruttifere ed intrasferibili.

### TITOLO II - OGGETTO

ARTICOLO 4 - La società, nell'ambito esclusivo della mutualità prevalente di cui all'art. 2512 e segg. del cod. civ., ha lo scopo di esplicare attività previdenziale e mutua assistenza a favore dei soci e cioé:

- "LA PREVIDENZA", per la formazione di capitali individuali a ciascun socio, costituenti, insieme al capitale azionario della società, i mezzi per esercitare le finalità assistenziali di cui in seguito;
- "LA SOVVENZIONE", consistente in assistenza economica ai soci mediante anticipazioni e prestiti;
- "IL MUTUO SOCCORSO", consiste in varia forme di assistenza mutua sociale;
- "I SERVIZI DI PAGAMENTO", consistenti in varie forme di servizi più compiutamente dettagliate al successivo articolo 7/quater. La società potrà in futuro esercitare anche l'assistenza sanitaria integrativa nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti leggi.

Le suindicate attività, la cui discipline è determinata da regolamenti interni approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, sono dettagliate negli articoli che seguono.

I fondi raccolti dalla società dovranno essere impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale, entro il limite del quinto cedibile per ciascun dipendente. I fondi non destinati a tale scopo dovranno essere investiti in titoli di

#p#

Stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

La raccolta tra i soci non può dovunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati alla emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Sempre in via strumentale ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può costituire o assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese nel rispetto delle disposizioni di legge ed escluso, in ogni caso, il collocamento dei titoli.

ARTICOLO 5 - PREVIDENZA: La società provvede alla formazione di capitali individuali per ciascun socio mediante trattenuta diretta presso l'Azienda da cui il Socio dipende ovvero mediante versamento diretto con le modalità e nella misura determinata dal Consiglio d'Amministrazione. Tali somme saranno accreditate su conti infruttiferi a ciascun di essi intestati.

La trattenuta per i soci dipendenti di aziende convenzionate è pari ad una percentuale dello stipendio base mensile di fatto e di tutte le gratifiche loro corrisposte dall'Azienda da cui dipende, al netto delle ritenute di legge e di quietanza, per gli altri soci sarà dovuto un versamento periodico.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato alla determinazione di tali importi.

Tali capitali saranno rimborsati al socio o ai suoi eredi entro tre mesi dal venir meno della sua qualità di socio.

ARTICOLO 6 - SOVVENZIONE: La sovvenzione è l'assistenza economica che si esplica col venire incontro ai bisogni dei soci mediante anticipazioni e prestiti che prevedano rate di rimborso nei limiti del quinto cedibile per ciascun dipendente di aziende convenzionate e comunque rientranti nei limiti previsti dal Decreto del Ministero del Tesoro del 29 morso 1995 ed eventuali provvedimenti integrativi e modificativi.

Per gli altri soci le anticipazioni verranno effettuate in relazione al merito creditizio e eventuale ulteriore garanzia. La società vi provvede col capitale azionario, coi fondi individuali dei soci e con qualunque altra forma di provvista proveniente dagli stessi soci. La società potrà, altresì, diventare intermediario di fondi per il microcredito e pertanto provvedere all'erogazioni di prestiti nel rispetto della normativa in materia.

Le operazioni di sovvenzione saranno accordate con deliberazione del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 7 - MUTUO SOCCORSO: Il mutuo soccorso consiste #p#

nell'elargizione di sussidi per: malattie, lutti, nascite e nell'assistenza scolastica.

A dette opera la società provvederà con le seguenti risorse:

- contribuzioni dei soci beneficiari di operazioni di sovvenzione ad ogni altro provento, il tutto al netto delle spese di gestione della società;
- contributo inerente il mutuo soccorso per ciascun socio trattenuto direttamente presso l'Azienda di appartenenza per i dipendenti di aziende convenzionate ovvero mediante versamento diretto con le modalità e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7/BIS - La società può ristornare ai soci parte delle somme da loro corrisposte alla cooperativa a qualsiasi titolo quale parte del prezzo dei beni e servizi acquistati ovvero di maggiore censo per i conferimenti effettuati in osservanza dell'articolo 3, comma 3. lett. b) della legge 142 del 2001, dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63. ARTICOLO 7/TER - La società può raccogliere risparmio tra i soci in stretta osservanza dell'art. 2 del D.M. 29.3.1995, lasciando al Consiglio la possibilità di fissare le modalità di remunerazione.

ARTICOLO 7/QUATER - La società potrà effettuare i servizi di pagamento così come specificati dall'art. 1, punto 1, lettera B del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 ed a titolo esemplificativo l'esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso altro prestatore di servizi di pagamento:

- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di operazioni di pagamento;
- esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 8 - Possono essere soci della Cooperativa:

- --- i dipendenti di "ABC Acqua Bene Comune Az. Spec." e delle Società da essa controllata;
- --- i dipendenti del COMUNE DI NAPOLI, degli enti ad esso strumentali, delle Società e Persone giuridiche controllate direttamente dallo stesso comune, oppure tramite società controllata;
- --- i dipendenti di società o di Consorzi che dovessero riunire vari Comuni ai fini della gestione delle acque, anche con partecipazione dei privati, sempreché ai Comuni sia riservata la #p#

maggioranza assoluta del capitale delle Società o dei Consorzi; --- i dipendenti di società, consorzi ed enti pubblici che svolgono direttamente in concessione, convenzione o mediante altre formule contrattuali attività considerate servizi pubblici per conto del COMUNE DI NAPOLI, previa autorizzazione dell'assemblea;

- --- i dipendenti (beneficianti della clausola di salvaguardia) di società aventi contratti di appalto di fornitura o di servizi con A.B.C. Azienda Speciale ed impiegati, esclusivamente, presso la stessa e/o le sue controllate;
- --- i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, dello stesso Istituto, indipendentemente dall'età;
- --- il coniuge e i parenti fino al  $3^{\circ}$  grado dei soci di cui ai punti precedenti.

Ai fini dalla corretta applicazione di questo articolo si intendono per dipendenti i titolari di contratti di lavoro.

ARTICOLO 9 - La domanda di ammissione a socio deve essere redatta su apposito modulo della società completato da tutte la indicazioni richieste e corredato dallo stato di famiglia.

Il socio à tenuto a comunicare tutte le eventuali variazioni che potranno verificarsi nel nucleo familiare.

La società potrà richiedere in qualunque momento il rinnovo dallo stato di famiglia.

L'ammissione dei soci à fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto dalla domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione dal diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulla domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva comunicazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni della determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 10 - L'ammissione a socio diventa valida dopo il versamento:

- per i dipendenti di aziende convenzionate, dell'importo dall'azione di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) da effettuarsi entro un mene dalla data della deliberata ammissione;

- per gli altri soci, dell'importo dell'azione e dell'eventuale contributo, una tantum, determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- per tutti i nuovi Soci, della somma eventualmente determinata dagli Amministratori, entro il 30 gennaio di ciascun anno, tenendo conto delle riserve patrimoniali.

ARTICOLO 11 - L'appartenenza alla società implica accettazione piena ed esplicita dello statuto sociale e l'obbligo di attenersi ai regolamenti interni della società; costituisce inoltre ampia ed irrevocabile delega all'Azienda da cui il socio dipende per l'esecuzione delle ritenuta di cui agli articoli 5 e 7 di questo statuto da accreditare alla società.

ARTICOLO 12 - La qualità di socio cessa per morte o per cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro con l'Azienda da cui il socio dipende.

ARTICOLO 13 - In deroga a quanto disciplinato dagli articoli 8 e 11 di questo statuto, possono conservare la loro qualità di soci i dipendenti di aziende convenzionate, in regime di quiescenza e i coniugi e parenti fino al 3° grado superstiti di dipendenti. ARTICOLO 14 - Il socio che, per qualsiasi motivo diverso dalla sospensione dello stipendio, non esegue i versamenti di contributi, quote sociali, rate di rimborso prestiti o anticipazioni o che si opponga all'esecuzione della trattenute presso L'Azienda da cui dipende à considerato socio moroso.

Il socio moroso non può beneficiare di assistenza alcuna, non ha diritto di voto nelle assemblee, e non può ricoprire cariche sociali.

ARTICOLO 15 - Nel caso che il socio, all'atto della cessazione di tale sua qualità, risultasse debitore per anticipazioni verso la società, la stessa potrà addebitare il relativo importo sul conto individuale del socio.

# TITOLO IV - LE ASSEMBLEE

ARTICOLO 16 - La assemblea dei soci sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da pubblicarsi nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, le assemblea sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno

dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o in esecuzione di delibera dal consiglio che presiede. Il presidente dovrà altresì convocare l'assemblea quando sia fatta richiesta scritta dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano morosi.

ARTICOLO 16 bis - Ove si verificasse che i soci dipendenti di più di un azienda convenzionata raggiungano il numero di 500, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali.

Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore al 30% dei soci regolarmente iscritti al libro soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ARTICOLO 17 - L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio dall'esercizio nonché la relazione consiliare;

- procede alla nomina delle cariche sociali, previa determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e/o della Commissione prestiti;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla richiesta ai soci di finanziamenti, anche onerosi;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre al suo esame.

Deve essere convocata almeno una volta l'anno entro i centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 18 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento della società, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 19 - L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, sarà validamente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei soci e delibererà col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti mentre, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibererà col voto favorevole, della maggioranza, assoluta degli stessi.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei soci e delibererà col voto favorevole della maggioranza assoluta dagli intervenuti.

Il socio non può farsi rappresentare alle assemblea se non da un altro socio.

Ciascun socio può rappresentare più soci nei limiti previsti dal codice civile.

Tale rappresentanza deve essere conferita per iscritto.

ARTICOLO 20 - Le assemblee sono presiedute dal presidente dal Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere presente più anziano d'età, o, in mancanza, da persona nominata dall'assemblea.

L'ufficio della presidenza si compone del presidente, e, eventualmente, di due scrutatori scelti dall'assemblea fra i soci presenti. Le funzioni di segretario della assemblea sono disimpegnate dal consigliere segretario, dal consigliere più giovane di età o da un notaio.

ARTICOLO 21 - Le votazioni sodo fatte ordinariamente per alzata e seduta; possono aver luogo per appello nominale ovvero a schede segrete quando ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei soci presenti senza tener conto dei rappresentati.

La votazioni dovranno essere fatte sempre a schede segrete in tutti i casi stabiliti dalla legge e quando ai tratti di un ordine del giorno che implica censura per il Consiglio di Amministrazione o per i sindaci.

La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione o con qualunque altra sistema approvato dall'Assemblea con la maggioranza dai presenti. Nel caso in cui l'assemblea deliberi di esprimere i membri del C.d.A. mediante elezione si procede con il "voto di lista" articolato come segue.

Il Presidente, assistito da due scrutatori, mette in votazione la nomina del Consiglieri sulla basa di liste presentate dai soci, contenenti un numero di candidati per ciascuna lista non superiore al numero di essi da eleggere.

Ciascuno esprime il proprio voto palese per una delle liste e può esprimere tre preferenze.

- Il presidente dopo aver raccolto le schede di votazione sottoscritte dai soci:
- divide la somma dei voti riportati da ciascuna lista per uno, due, tre, ecc., secondo il numero del Consiglieri da eleggere;
- dispone i quozienti così ottenuti in ordine decrescente fino a raggiungere un numero di quozienti pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
- assegna ad ogni lista un numero di Consiglieri corrispondente a quello dei quozienti compresi nella graduatoria che precede;
- proclama eletti, nell'ambito di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, sino a raggiungere il numero dei consiglieri come innanzi assegnati.

ARTICOLO 22 - I verbali delle assemblee saranno firmati dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

ARTICOLO 23 - Sono eleggibili alla cariche sociali tutti i soci che alla data dalla votazione abbiano una data di anzianità di socio di almeno un anno, che abbiano diritto al voto e che non facciano parte della commissione elettorale.

Potrà essere approvato dall'assemblea ordinaria un regolamento che, integrando la norme del presente titolo, disciplini dettagliatamente la procedure di votazione per le attribuzioni dalle cariche sociali.

## TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 24 - La società à amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove a tredici membri, soci della cooperativa.

Uno dei consiglieri sarà nominato dall'"A.B.C. Az. Spec.", gli altri saranno eletti dall'assemblea ordinaria.

Nel caso di gestioni mutualistiche che determinano assemblee #p#

separate gli amministratori saranno nominati in proporzione della quota di capitale sociale da ciascuna di esse rappresentato.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, sono esonerati dal prestare cauzione. Essi non hanno diritto a compenso, salvo il rimborso di spese eventualmente sostenute.

ARTICOLO 25 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Qualora venga a mancare il consigliere nominato dall'"A.B.C. Az. Spec.", la nomina per la sua sostituzione spetta all'"A.B.C. Az. Spec." stessa.

ARTICOLO 26 - Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e due vicepresidenti determinando le loro attribuzioni.

ARTICOLO 27 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

La convocazione deve essere inviata ai consiglieri ed ai Sindaci, anche a mezzo fax o telegramma, con preavviso minimo di tre giorni. ARTICOLO 28 - Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

ARTICOLO 29 - Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinari e straordinaria della società, escluso unicamente ciò che per legge e per il presente statuto è riservato all'assemblea.

ARTICOLO 30 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti consentiti dalla legge parte dal propri poteri ad uno o più dei suoi membri oppure ad al comitato esecutivo.

ARTICOLO 31 - Delle riunioni del Consiglio sarà tenuto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 32 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati nei limiti della delega spetta la rappresentanza legale della società di fronte al terzi ed in giudizio e la firma sociale.

### TITOLO VI - COMMISSIONI PRESTITI

ARTICOLO 33 - La commissione prestiti è composta di tre o cinque membri soci della Cooperativa eletti dall'assemblea, che durano in carica tre sani e sono rieleggibili. I membri della commissione non hanno diritto a compenso, salvo il rimborso di spese #p#

eventualmente sostenute.

Alla commissione prestiti, che non ha alcuna rilevanza esterna, è attribuita la funzione di istruire le Pratiche di sovvenzione ed anticipazioni al soci e di esprimere pareri consultivi su tutta le questioni relative a dette operazioni.

La commissione prestiti ha la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione avanti ad oggetto anticipazioni e prestiti ai soci.

## TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 34 - Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due Supplenti, anche non soci. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati da "A.B.C. Az. Spec."; gli altri, compreso il presidente, sono nominati dall'assemblea del soci.

I Sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dalla carica e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha l'obbligo di assolvere a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. Deve partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita, altresì, il controllo contabile.

### TITOLO VIII - ESERCIZI SOCIALI - UTILI

ARTICOLA 35 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provveda alla redazione del bilancio.

- E' fatto divieto di distribuire utili ai soci.
- E' fatto divieto altresì di distribuire la riserva fra i soci durante la vita dalla Società.
- Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
- qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;
- una quota, pari al tre per cento, al netto delle riserve obbligatorie, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- una quota di quanto residua successivamente alla destinazioni dei punti che precedono può essere utilizzata per la rivalutazione del capitale sociale affettivamente versato, nei limiti di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- la residua quota di utili è assegnata ad altre riserva o fondi indivisibili o è destinata a fini mutualistici.

### TITOLO IX SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 36 - In qualsiasi caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento dalla società, l'eventuale residuo attivo della liquidazione, dedotto il solo capitale da rimborsare ai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione a lo sviluppo della cooperazione.

### TITOLO X - RINVIO

ARTICOLO 37 - Per quanto non contemplato nel presente statuto e nel Titolo VI del Libro V del cod. civ., valgono le disposizioni di legge sulle società per azioni di cui al Capo V del Libro V del cod. civ..

### TITOLO XI - CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 38 — Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'organo amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri dai quali uno, con Funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società, uno dal Presidente della Camera di Commercio ed uno dal Giudice preposto all'ufficio del Registro delle Imprese competenti per territorio avuto riguardo al Comune in cui è posta la sede sociale.

Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterranno più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Firmato: Falco Donato - notaio Paolo Morelli